

immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, a decorrere dal:

- 22 agosto 2001 (comune di Santa Maria a Vico – CE);
- 5 settembre 2001 (comune di Calvanico – SA);
- 17 settembre (comuni della provincia di Napoli, della provincia di Salerno e della provincia di Avellino interessati agli eventi calamitosi del 14 e 15 settembre 2001).

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2001
“Approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione”.**

Approva, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare da presentare, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2001 da parte dei soggetti interessati. Il modello è composto dal frontespizio e da tre quadri (A, B e C) relativi, rispettivamente, all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, al costo del lavoro emerso nel 2001 ed, infine, alla proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni interessati.

Le imposte e le contribuzioni sostitutive, di cui alla legge n. 383/2001 (art. 1, c. 2, 3 e 4), conseguenti alla dichiarazione in discorso, sono versate secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede della dichiarazione dei redditi e dell'IVA), senza effettuare compensazione di crediti.

Prevede inoltre che le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con le direzioni regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le strutture periferiche degli enti previdenziali indicano periodiche riunioni con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di stabilire idonee attività volte a promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di emersione ed a fornire ad essi adeguata assistenza.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 novembre 2001 “Perequazione

automatica delle pensioni per l'anno 2001. Valore definitivo anno 2000. Art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2000 è determinata in misura pari a +2,6 dal 1° gennaio 2001, mentre quella relativa all'anno 2001 è determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Le percentuali di variazione sopraindicate, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324/59 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 novembre 2001 “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2000”.

Prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato da £. 1.645.200 a £. 2.471.640 annue.

Decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, nella legge 31 dicembre 2001, n. 463 “Proroga e differimento dei termini”.

La legge di conversione ha introdotto diversi articoli, ed in particolare:

Art. 7bis

Prevede che il termine di presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge n. 30/2001, già fissato al 17 marzo 2002, scade il 30 giugno 2002;

Art. 8 bis

Prevede che i soggetti, individuati ai sensi dell' art. 3 del d. lgs. n. 564/1996, in aspettativa, fruita entro il 31 dicembre 2000, per funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali e che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa entro il 30 settembre 2001, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

**Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 27 novembre 2001
"Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S."**

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) il decreto individua i beni di proprietà dell'I.N.P.S., ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'I.N.P.S. stesso e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

**Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 novembre 2001
"Individuazione dei beni immobili dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.I., I.POST., I.P.SE.MA ed E.N.P.A.L.S."**

In esecuzione dell'art.1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 410/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) il decreto individua, attraverso gli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, i beni di proprietà dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.I., I.POST., I.P.SE.MA ed E.N.P.A.L.S..

Il decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo agli enti previdenziali in parola e produce, ai fini della trascrizione, gli effetti previsti dall'art.

2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni al catasto.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001 “Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti ad enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio”.

Prevede che dal 14 dicembre 2001, data di pubblicazione del presente decreto ed in applicazione dell'art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001, sono trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legge, gli immobili degli enti previdenziali, individuati dai decreti dell'Agenzia del Demanio del 27 e 30 novembre 2001, ad esclusione di quelli elencati nell'allegato 2, che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti, ai sensi del predetto art. 2.

Per effetto della presente disposizione la società di cartolarizzazione è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti ed i canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti sono ceduti a far data dal 1° gennaio 2002.

Tale data è stata differita al 1° febbraio 2002 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 dicembre 2001.

Per il trasferimento in parola la società di cartolarizzazione corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede ad allocare tale prezzo tra gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del Demanio, secondo criteri fissati con successivo decreto ministeriale da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2001.

Con quest'ultimo decreto verrà anche definito l'importo del predetto prezzo nonché le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione.

Il prezzo in parola è soggetto ad aggiustamenti in aumento o diminuzione in funzione dei risultati delle attività di vendita degli immobili trasferiti, ma in ogni caso non può essere inferiore alla quota parte iniziale del prezzo stesso.

Una quota parte del prezzo di trasferimento, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo definitivo e irripetibile dalla società di cartolarizzazione alla data di emissione dei titoli o dell'accensione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto legge n. 351/2001.

La residua parte del prezzo, che viene corrisposta a titolo di prezzo differito, è pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione, derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti, e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

Fino alla data della stipulazione del contratto di gestione degli immobili (1° gennaio 2002) la gestione e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, ad eccezione, per la vendita, di quelli a carattere commerciale di cui all'art. 7 del decreto legge n. 79/1997, sono affidate *pro-tempore* agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale.

Tale procura viene conferita ai soggetti individuati dagli organi amministrativi degli enti, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative degli enti stessi e nello svolgimento di queste attività gli stessi devono attenersi a quanto stabilito negli allegati 3 e 4 del decreto in parola.

Gli enti hanno diritto ad una commissione pari al 2% per le vendite, mentre per la gestione e manutenzione (anche straordinaria) la commissione coincide con qualunque importo incassato per canoni di locazione.

La società di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate le somme riscosse per conto della stessa società a fronte degli immobili trasferiti.

Sulla giacenza media del suddetto conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla società di cartolarizzazione un importo

determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge n. 483/1993.

Sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato e sugli altri conti correnti intestati alla società di cartolarizzazione non si applica, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del decreto legge n. 351, la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del DPR n. 600/1973.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476
"Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali".

Il regolamento disciplina ai fini previdenziali il procedimento di:

- iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'art. 11 della legge n. 9/1963;
- variazione della classificazione aziendale ai fini della misura dei contributi previdenziali;
- cancellazione dagli elenchi istituiti dall'art. 11 della legge n. 9/1963.

La domanda, redatta su appositi moduli predisposti, può essere presentata presso qualsiasi sede dell'INPS o presso altri organismi previsti dal regolamento, entro il termine di novanta giorni dall'evento di cui trattasi.

L'INPS, effettuate le opportune verifiche, può inoltre disporre d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Decreto n. 30594 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2001 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 27 novembre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n.

223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Salerno – Zona Alto Sarno per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 26 febbraio 2001 (limite massimo).

Decreto n. 30595 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2001 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 29 settembre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 28 dicembre 2002 (limite massimo).

Decreto n. 30596 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2001 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 2 febbraio 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 1° maggio 2002 (limite massimo).

Decreto n. 30615 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2001 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 4 settembre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Messina per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 3 dicembre 2002 (limite massimo).

Decreto n. 30616 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 dicembre 2001 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 19 giugno 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Messina per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 18 settembre 2002 (limite massimo).

Decreto n. 30617 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 dicembre 2001 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 15 maggio 1997 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 14 agosto 1999 (limite massimo).

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2001
“Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali,
nonché emissione di titoli da parte della società veicolo”**

Il decreto, di attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 novembre 2001 (Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti ad enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio), prevede le modalità di ripartizione fra gli enti previdenziali del prezzo relativo al trasferimento dei beni immobili di loro proprietà alla società di cartolarizzazione.

Il prezzo iniziale, ivi inclusa la quota differita dello stesso, da corrispondere al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della società di cartolarizzazione è ripartito a favore dell'I.N.P.S. nella misura del 7,80%.

Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla società di cartolarizzazione a fronte dell'emissione dei titoli per un importo di 2.300 milioni di euro, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della società di cartolarizzazione per un importo massimo complessivo di 5.700.000 euro, nonché delle somme di 200 milioni di euro e 100 milioni di euro trattenute dalla società rispettivamente quale fondo di riserva e quale fondo di liquidazione a garanzia del rimborso di titoli stessi.

La somma di 200 milioni di euro trattenuta dalla società di cartolarizzazione quale fondo di riserva, è pagata al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, a titolo di ulteriore quota di prezzo iniziale, al raggiungimento di vendite complessivamente pari a 400 milioni di euro al 31 marzo 2002 ed a 1.100 milioni di euro al 30 giugno 2002, secondo le modalità previste all'art. 2, c.2, del decreto legge n. 351/2001.

Ove non venga corrisposta, in tutto od in parte, alle date indicate, la somma di 200 milioni di euro viene liquidata dalla società di cartolarizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, unitamente alla residua parte del prezzo, che viene corrisposto a titolo differito.

Il Ministero dell'economia e delle finanze alloca tale somma tra gli enti previdenziali secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 del presente decreto e, come già detto, per l'I.N.P.S. nella misura del 7,80%.

La residua parte del prezzo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione, a titolo di prezzo differito, è allocata dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie degli immobili trasferiti da ciascun ente, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun ente previdenziale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto od in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito, nel caso in cui la società sia in grado di finanziarlo mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.

Ciascun ente previdenziale accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze le somme riscosse per conto della stessa società a fronte degli immobili trasferiti.

Sulla giacenza media di tali conti il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente agli enti previdenziali un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge n. 483/1993.

Il decreto prevede, tra l'altro:

- le modalità e le procedure per l'alienazione degli immobili, compresi quelli a carattere commerciale;
- le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione;
- le disposizioni affinché il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilino sull'operato degli enti

previdenziali, in relazione alle attività di gestione e vendita degli immobili affidati agli enti previdenziali;

- il conferimento di una procura a ciascun ente previdenziale nella persona del suo presidente e legale rappresentante, nonché dei soggetti individuati dallo stesso o dall'organo amministrativo, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative dell'ente stesso;
- le modalità di versamento, su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, delle somme riscosse per conto della società di cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali riferite sia alle vendite degli immobili che ai contratti di locazione relativi agli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione (10%);
- il pagamento agli enti previdenziali, da parte della società di cartolarizzazione, di una commissione trimestrale pari ad una percentuale, fissata nell'allegato 8 del decreto in parola, delle somme incassate per l'attività di vendita affidata agli enti stessi. Tale commissione sarà liquidata per la prima volta nel mese di giugno 2002;
- il differimento, dal 1° gennaio 2002 al 1° febbraio 2002, della data di cessione alla società di cartolarizzazione dei canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti, già disposto con l'art. 1 del decreto 30 novembre 2001.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.

Art. 2. Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico.

comma 1,

La disposizione modifica l'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi – relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, e stabilisce, dal 1° gennaio 2002, l'elevazione ad un milione (516,46 euro) della detrazione per ciascun figlio a carico nei seguenti casi:

- famiglie con reddito non superiore a 70 milioni di lire (36.151,98 euro) con un figlio;

- famiglie con reddito non superiore a 80 milioni di lire (41.316,55 euro) con due figli;
- famiglie con reddito non superiore a 90 milioni di lire (46.481,12 euro) con tre figli.

Per i nuclei familiari più numerosi non sono previste soglie di reddito.

comma 2,

Al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 12, c. 2, le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del c. 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del c. 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".

comma 3,

All'art. 13 -bis del succitato D.P.R. è stata inserita una lettera aggiuntiva (*c-ter*), indicando tra le spese detraibili quelle sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti per i servizi di interpretariato.

comma 6,

Viene sospesa la rimodulazione delle aliquote IRPEF prevista per l'anno 2002 dall'art. 2 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria dell'anno 2001).

Art. 8. Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili.

comma 1,

Dispone l'abolizione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili per i trasferimenti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002.

Si anticipa di un anno il venir meno di tale imposizione, la cui abolizione era prevista al 1° gennaio 2003.

comma 2,

Prevede che, per gli immobili già assoggettati all'INVIM straordinaria, di cui al decreto legge n. 299/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363/1991, non deve essere presentata la dichiarazione prevista dall'art. 18 del DPR n. 643/1972, nell'ipotesi che per detti immobili il valore finale alla data del

31 ottobre 1991 sia stato indicato in misura non inferiore a quello che risultava applicando alla rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'art. 1, c.8, del citato decreto legge n. 299/1991 e se la relativa imposta non risulti dovuta.

Art. 9. Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.

comma 1,

Il comma 1 proroga a tutto il 2002 l'agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 36% delle spese sostenute per effettuare opere di recupero del patrimonio edilizio.

comma 2,

A decorrere dall'entrata in vigore della legge si estende la suddetta detrazione alle persone fisiche che acquistano entro il 30 giugno 2003 immobili che facciano parte di ristrutturazioni riguardanti interi fabbricati eseguite entro il 31 dicembre 2002, da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. La detrazione spetta sull'ammontare massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita e, comunque, su un importo non superiore a lire 150. 000.000.

comma 3,

Differisce al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 10% dell'IVA per le prestazioni di assistenza domiciliare e delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio.

comma 15,

Introduce alcune sostanziali modifiche all'art. 1 della legge n. 383/2001, e successive modificazioni (legge n. 409/2001), in materia di emersione del sommerso.

In particolare:

- la scadenza per la presentazione della domanda di emersione è spostata dal 28 febbraio 2002 al 30 giugno 2002;

- i datori di lavoro che presenteranno la suddetta dichiarazione potranno usufruire, per tre anni, di aliquote fiscali sostitutive dell'imposte sui redditi (IRPEF e IRPEG) pari al 10,15 e 20% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno.

Tali aliquote, ai sensi della legge n. 383/2001, possono essere applicate su un imponibile massimo pari al triplo del costo del lavoro che è stato fatto emergere.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino alla concorrenza dell'incremento del reddito imponibile da dichiarare;

- sostituisce il comma 2bis della legge in parola disponendo che la contribuzione e l'imposta sostitutiva per il primo periodo di imposta sono versate in un'unica soluzione entro il termine della presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali;
- introduce il comma 2ter il quale prevede che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria dell'anno 2002, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'IVA per le violazioni che riguardano gli obblighi di documentazione, registrazione e dichiarazione di inizio di attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano, altresì, le sanzioni previste per analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP né quelle previste per l'omessa effettuazione di ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Art. 37. Gestioni previdenziali.

Stabilisce per l'anno 2002 l'adeguamento dei trasferimenti dovuti all'INPS dallo Stato, nella misura di:

- 573,78 milioni di euro, ai sensi dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;

- 141,51 milioni di euro, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 20 dicembre 1997, n. 449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 14.224,26 milioni di euro l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art.37, c. 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 3.514,49 milioni di euro il contributo ai sensi dell'art. 59, c. 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

I suddetti complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, al netto, per quanto riguarda il primo importo, della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione CD/CM a completamento della totale assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto degli importi di pertinenza della gestione speciale minatori e all'ENPALS pari a, rispettivamente, 2,07 milioni di euro e 49,58 milioni di euro.

Art. 38. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.

commi da 1 a 6,

Prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici a carico della assicurazione generale obbligatoria, dei fondi sostitutivi, nonché degli assegni e pensioni sociali in favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

Gli stessi benefici si estendono, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici sopra citati, ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/70 e dell'art. 19 della legge n. 118/71, nonché ai ciechi civili titolari

di pensione, tenendo conto degli stessi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei suddetti benefici.

L'età anagrafica è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione è soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

I benefici di cui trattasi sono riconosciuti anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984.

L'incremento è concesso in presenza delle sottoindicate condizioni:

- a) il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
- b) il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- c) qualora i redditi posseduti sono inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo pari a 6.713,98 euro è aumentato in misura uguale all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD, rispetto all'anno precedente.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione;

commi da 7 a 10,

Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS, per periodi precedenti al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al